

CRISI D'IMPRESA

La nozione di “probabilità di crisi” e l’approccio in chiave prospettica

di **Fabio Landuzzi**



L'entrata in vigore del **Codice della crisi e dell'insolvenza** (il “Codice”) con le modifiche di cui al D.Lgs. 83/2022 ha visto, come evidenziato dalla dottrina (fra tutti, si veda la recente **circolare n. 27/2022 di Assonime**), un rafforzamento da parte del Legislatore degli strumenti volti alla **prevenzione**, che si traducono in modalità dirette a **rilevare, segnalare e gestire** l'emersione della **crisi** dell'impresa, prima, e dell'eventuale **insolvenza**, poi.

La definizione di “crisi” che riporta il Codice richiama lo stato del debitore che **rende probabile l'insolvenza**, il quale si manifesta con **l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici** a far fronte alle **obbligazioni nei 12 mesi** successivi.

Assume una particolare rilevanza l'introduzione del concetto di “**probabilità di crisi**” che si pone con forza nel nuovo impianto normativo del Codice, quale presupposto dell'accesso al nuovo istituto della **composizione negoziata**.

In altri termini, la nozione di “probabilità di crisi” viene ora ad affiancarsi alle già note nozioni di “crisi” e di “insolvenza”, andando quindi ad **alzare il livello di attenzione** e di monitoraggio della gestione a cui sono chiamati gli amministratori, il che si declina poi *in primis* nel dovere di **istituzione di assetti organizzativi adeguati** (anche) alla tempestiva rilevazione della crisi.

Nel rinnovato assetto del Codice, **le fasi** di quella che possiamo individuare come **la difficoltà dell'impresa** vengono poste in una sorta di **scala di intensità crescente** che parte, ora, dalla “**probabilità di crisi**”, per passare poi alla “**crisi**” vera e propria, potendo infine condurre nella situazione più grave della “**insolvenza**”.

Alla base del nuovo paradigma si pone quindi una nozione di “crisi” letta in una **chiave prospettica** e **previsionale** intesa, come abbiamo visto, nei termini dell'inadeguatezza dei **flussi**

di cassa prospettici a far fronte alle **obbligazioni di pagamento dei successivi 12 mesi**.

In questo contesto, si cala allora la nozione per così dire anticipatoria di “probabilità di crisi”, che va letta quale risultato dello sviluppo di **piani previsionali** che espongano le **dinamiche future della gestione**, e che si sostanziano nella – migliore possibile – comparazione tra i flussi di cassa futuri e le **obbligazioni di pagamento** dell’impresa, da intendersi in modo generale e quindi non solo quelle afferenti debiti finanziari.

Il tutto, in un **orizzonte temporale** che il Codice estende ora a **12 mesi** che, per certi aspetti, come ha evidenziato anche la Corte di Cassazione nella Relazione del 15 settembre 2022, consente di superare il verificarsi di **eventuali scostamenti finanziari temporanei** che l’impresa è in condizione di poter assorbire entro quell’orizzonte temporale.

L’allargamento ai 12 mesi trova anche significato nell’allineamento con la **nozione di “continuità aziendale”**, quale postulato di bilancio (Oic 11) e presupposto centrale per la redazione del bilancio in condizioni di funzionamento (Principio di revisione ISA Italia 570).

Proprio con riferimento alle **obbligazioni di pagamento future** dell’impresa, rispetto a cui si è chiamati a valutare la “probabilità di crisi” della stessa, non è passato inosservato il fatto che il Legislatore ha **rimosso dal testo di legge il riferimento alle obbligazioni “pianificate”**.

Tale intervento è stato interpretato espressivo della volontà di **includere tutte le obbligazioni di pagamento**, anche quelle non previste; non sono però mancate **osservazioni critiche** a questo passaggio, in quanto obiettivamente la misurazione della **sostenibilità dell’impresa in proiezione futura**, sulla base di flussi di cassa prospettici, non può che rapportarsi ai **debiti noti e pianificabili** alla **data di riferimento**, risultando quantomeno arduo poter tenere conto di obbligazioni impreviste alla data di elaborazione del piano.

Il tema, semmai, si pone in termini diversi; ovvero, il dover tenere conto di **obbligazioni non pianificate** e non previste alla data di riferimento, introduce una chiave per così dire **mobile o dinamica** all’attività a cui sono chiamati gli amministratori nello sviluppo prospettico e nella misurazione della “probabilità di crisi”.

In altre parole, l’emersione di **obbligazioni nuove** e in precedenza non previste impone un **tempestivo aggiornamento dell’analisi** della adeguatezza dei flussi di cassa, e quindi della valutazione della “probabilità di crisi” dell’impresa.

In ultima analisi, la “**probabilità di crisi**” si atteggia quindi come la circostanza dell’impresa che **presenta uno squilibrio patrimoniale, economico o finanziario**, ma non ancora tale da causare l’incapacità della stessa di far fronte, con i flussi di cassa prospettici, alle obbligazioni di pagamento dei successivi 12 mesi, richiamando pertanto gli amministratori alla **tempestiva adozione di opportune azioni rimediali**.